

Avv. Daniel Pavoncello

Avvocato tributarista presso Girelli Studio Legale Tributario

Dottore di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Roma Tre

*La c.d. «Tregua fiscale»
prevista dalla
L. n. 197/2022
(Legge di Bilancio 2023)*



1. La definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 1, commi 153-159, L. n. 197/2022)

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità, per le quali il termine di pagamento (30 gg o 90 gg in caso di invio telematico) non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e con sanzioni che sono ridotte dal 10% al 3% .

Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.



1. La definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 1, commi 153-159, L. n. 197/2022)

E' prevista, inoltre, la definizione agevolata delle irregolarità riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia già regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.lgs. n. 462/1997.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del D.lgs. n. 462/1997. Conseguentemente, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione.



2. La sanatoria delle irregolarità formali (art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022)

E' prevista la sanatoria delle infrazioni, irregolarità e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (c.d. violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta, mediante il versamento di una somma pari a Euro 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute, con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni oggetto di sanatoria.

La definizione non è inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall'inizio di una verifica fiscale e nemmeno dalla notifica di un atto di contestazione delle sanzioni (salvo che quest'ultimo sia già divenuto definitivo al 1° gennaio 2023).



2. La sanatoria delle irregolarità formali (art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022)

Trattasi di quelle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione, quali, ad esempio:

- presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione dei dati relativi al contribuente;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; ;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (ma solo se l'IVA è stata assolta);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia;
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; etc.);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode.



2. La sanatoria delle irregolarità formali (art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022)

La sanatoria non può essere esperita dai contribuenti per:

- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (omessa compilazione quadro RW, etc.);
- le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023;
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* ex art. 2, D.L. n. 16/2012 (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).



3. Il ravvedimento operoso speciale (art. 1, commi 174-178, L. n. 197/2022)

La sanatoria prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità del versamento rateale in 8 rate (con interessi al 2% annuo).

Il pagamento dell'intero importo (imposte, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo) o della prima rata, nonché la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Rientrano nella misura agevolativa le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi di imposta precedenti. È consentita, dunque, la sanatoria delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione (ad esempio, in ambito Iva, l'omessa fatturazione o l'indebita detrazione), che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione e che vanno, quindi, definite autonomamente.

Sono escluse le violazioni formali e quelle rilevabili ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.



3. Il ravvedimento operoso speciale (art. 1, commi 174-178, L. n. 197/2022)

La regolarizzazione è preclusa a seguito della notifica dell'atto di accertamento, di liquidazione, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d'imposta, della cartella di pagamento, nonché della comunicazione bonaria derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 30 settembre 2023. L'omesso pagamento delle somme dovute così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

Le rate successive alla prima dovranno essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

È consentito il pagamento tramite compensazione.



4. La definizione agevolata degli accertamenti con adesione (art. 1, commi 179-185, L. n. 197/2022)

In caso di accordo con l'Agenzia delle Entrate all'esito del procedimento di accertamento con adesione è prevista la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

La definizione agevolata vale per gli accertamenti con adesione relativi a: 1) processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023; 2) avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023; 3) inviti al contraddittorio *ex art. 5-ter*, D.Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31 marzo 2023; 4) avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo 2023 che sono, tuttavia, fondati sulla base delle risultanze di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023.

Conseguentemente, per poter accedere alla definizione è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla definizione dell'accordo. La dilazione può essere effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi al tasso legale.

Non è ammessa la compensazione.



5. La definizione agevolata degli accertamenti (art. 1, commi 179-185, L. n. 197/2022)

Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, possono essere definiti con il versamento integrale delle imposte e con il versamento delle sanzioni ridotte a 1/18.

La riduzione sanzionatoria a 1/18 vale anche in caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve essere effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso. La dilazione può essere effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali con un tasso al 5% come previsto dal D.M. 23.12.2022.

Non è ammessa la compensazione.



6. La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022)

La definizione delle liti pendenti concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Entro il 31 marzo 2023, tuttavia, anche gli enti territoriali possono stabilire l'applicazione della definizione agevolata alle controversie tributarie relative ai tributi di loro competenza (IMU, TASI, etc.).

Sono definibili le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 instaurate sia avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, sia quelle inerenti atti meramente riscossivi, quali le cartelle di pagamento.



6. La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022)

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda (per ciascun atto impositivo, nel caso in cui con il ricorso siano stati impugnati più atti cumulativamente) entro il 30 settembre 2023, mediante l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Entro la medesima data occorre versare le somme dovute o la prima rata (è consentito il pagamento rateale in un massimo di venti rate, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno).

È escluso il pagamento tramite compensazione.



6. La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022)

Il contribuente può fare richiesta di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione: in questo caso il processo rimane sospeso fino al 10 ottobre 2023. Se entro questa data il contribuente deposita in giudizio copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata l'estinzione del giudizio.

Il diniego di definizione dell'Agenzia delle Entrate può essere notificato entro il 30 settembre 2024.

Le controversie potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, vale a dire, nella generalità dei casi, l'importo del tributo, con esclusione di interessi e sanzioni. Tuttavia, è espressamente previsto che:

- se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, la definizione si perfeziona versando il 40% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi;



6. La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022)

- se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, la definizione si perfeziona versando il 15% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi;
- se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta integralmente soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si può definire versando il 5% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi.
- se vi è stata soccombenza del contribuente nell'ultima sentenza resa, occorre pagare tutte le imposte, fruendo dello stralcio di soli interessi e sanzioni;
- se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio o pende in sede di rinvio, si può definire versando il 90% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi;
- in caso di soccombenza parziale, le differenti percentuali di cui sopra si applicano sulla parte dell'atto confermata e su quella annullata dalla pronuncia giurisdizionale.

Dagli importi dovuti nella misura prevista a seconda delle specifiche fattispecie di cui sopra, si possono scomputare quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.



6. La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022)

Non possono, invece, essere definite le controversie:

- in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, in ogni caso, quelle di valore indeterminabile, per l'assenza di importi da versare da parte del contribuente;
- concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della Direttiva 2010/24/UE o di accordi/convenzioni che prevedono assistenza reciproca alla riscossione;
- concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (tariffe doganali), l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio;
- nelle quali l'Agenzia delle Entrate, pur titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non è stata destinataria dell'atto di impugnazione e non è stata successivamente chiamata in giudizio né è intervenuta.



7. La conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 206-212, L. n. 197/2022)

In alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie, è prevista la conciliazione (fuori udienza) agevolata delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e di Secondo Grado. La conciliazione agevolata può riguardare esclusivamente le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, e non anche quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione. Valgono le esclusioni previste per la definizione agevolata delle liti pendenti (controversie in materia di aiuti di Stato, etc.). Entro il 31 marzo 2023, tuttavia, anche gli enti territoriali possono stabilire l'applicazione della conciliazione agevolata alle controversie tributarie relative ai tributi di loro competenza (IMU, TASI, etc.).

La definizione della controversia per il tramite della conciliazione agevolata può essere anche parziale.



7. La conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 206-212, L. n. 197/2022)

Nel caso di accordo conciliativo con l'Ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori.

I versamenti, dell'intero importo o della prima rata, devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

La dilazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte.



8. La rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 1, commi 213-218, L. n. 197/2022)

In alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie, solo per i giudizi pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023, il ricorrente può rinunciare, entro il 30 settembre 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva della controversia tributaria, avente ad oggetto atti impositivi, con l’Agenzia delle Entrate.

Per avvalersi della disciplina agevolativa, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, deve rinunciare al ricorso per cassazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 del Codice di procedura civile.

Condizione imprescindibile per esercitare la rinuncia al ricorso è il raggiungimento di un accordo con la controparte (ossia, con l’Agenzia delle Entrate) su tutte le pretese azionate in giudizio, cioè sull’intera materia del contendere.

A seguito della sottoscrizione dell’accordo, occorre provvedere al pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori, mentre per le sanzioni si fruisce della riduzione ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.



8. La rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 1, commi 213-218, L. n. 197/2022)

In ogni caso, a seguito della rinuncia agevolata, non sono rimborsabili le somme eventualmente già versate, anche qualora le stesse eccedano l'ammontare dovuto per la definizione transattiva.

Il perfezionamento della procedura è sancito dalla sottoscrizione dell'accordo tra le parti e dal versamento integrale entro i successivi venti giorni, in un'unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ridotte, interessi ed eventuali accessori.

Non è ammessa la compensazione.

A seguito delle modifiche operate dalla legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, entro il 31 marzo 2023, anche gli enti territoriali possono stabilire l'applicazione della rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione relativi ai tributi di loro competenza (IMU, TASI, etc.).



9. La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute da istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, commi 219-221, L. n. 197/2022)

È prevista la regolarizzazione delle rate, successive alla prima, scadute al 1° gennaio 2023 e relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e degli importi anche rateali relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate di pari importo; non sono dovuti sanzioni e interessi.

Per accedere alla regolarizzazione, non devono tuttavia essere stati notificati la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

È esclusa la compensazione.



9. La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute da istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, commi 219-221, L. n. 197/2022)

Se la procedura non va a buon fine per il mancato rispetto delle condizioni dettate dalla norma, non si producono gli effetti della definizione, cioè non si beneficia dello sconto su sanzioni e interessi, e l'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, irrogando anche la sanzione amministrativa del 30%, ordinariamente prevista per i ritardati od omessi versamenti tributari (articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997), che andrà applicata sulla sola imposta residua.

A seguito delle modifiche operate dalla legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, entro il 31 marzo 2023, anche gli enti territoriali possono stabilire l'applicazione dell'istituto in questione.



10. Lo stralcio dei debiti fino a Euro 1.000,00 affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 (art. 1, commi 222-230, L. n. 197/2022)

È previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000,00 Euro.

Più precisamente, tale annullamento ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Per l'annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà tempo fino al 30 aprile 2023 per annullare i ruoli ma gli effetti dell'annullamento si producono dal 1° gennaio 2023.



10. Lo stralcio dei debiti fino a Euro 1.000,00 affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 (art. 1, commi 222-230, L. n. 197/2022)

Per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ad esempio gli enti territoriali, i Comuni e gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali, sono previste regole differenti. Lo stralcio, infatti, sempre con riferimento ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, opera esclusivamente per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, salvo che i suddetti enti non statali decidano, entro il 31 marzo 2023, di disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, di applicarla integralmente alla stessa maniera degli enti statali.

Restano invece integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.



11. La rottamazione c.d. «quater» dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022)

È prevista la “rottamazione” dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con il versamento della sola quota capitale, senza aggravio di sanzioni, interessi e aggi.

La “rottamazione” è possibile anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti rottamazioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l'inefficacia della relativa procedura.

La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2023. Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

A seguito della presentazione delle domande, l'agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2023 per comunicare ai debitori che hanno presentato domanda l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno/mese di scadenza di ciascuna rata (fino a un massimo di 18 rate).



11. La rottamazione c.d. «quater» dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022)

Bisognerà versare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2023; in caso di pagamento rateale entro il 31 luglio 2023 andrà saldato il 10% del totale dell'importo dovuto; la stessa percentuale sarà dovuta anche per la seconda rata in scadenza il 30.11.2023.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina l'inefficacia della definizione e, quindi:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l'estinzione del debito, di cui, pertanto, l'agente della riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero del residuo.



11. La rottamazione c.d. «quater» dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022)

A seguito della presentazione della domanda di adesione, in relazione ai carichi definibili:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il loro recupero;
- gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della domanda sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione (31 luglio 2023), giorno in cui le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate (il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione ne determina l'estinzione);



11. La rottamazione c.d. «quater» dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022)

- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter (procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta) e 48-bis (verifica della morosità da ruolo all'atto del pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni di somme superiori a 5mila euro), del D.P.R. n. 602/1973;
- è autorizzato il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).



Avv. Daniel Pavoncello

Avvocato tributarista presso Girelli Studio Legale Tributario

Dottore di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi Roma Tre

Contattami per qualsiasi chiarimento

Avv. Daniel Pavoncello

Corso del Rinascimento, 19

00186 – Roma

06/8086325

daniel.pavoncello@girelli.eu

